

## UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 30 MARZO 2011

### **Intervento relativo alla richiesta dei Capigruppo della maggioranza, di elevazione di un conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica e Giudice per le indagini preliminari di Milano) sul c.d. "caso Ruby"**

La proposta di elevare conflitto di attribuzione nei confronti dell'ordine giudiziario – per non essersi la Procura di Milano spogliata del procedimento a carico del Presidente Berlusconi a favore del Tribunale dei Ministri - rappresenta, nel metodo e nel merito, un gravissimo esempio di strumentalizzazione a fini privati delle istituzioni e di profonda violazione delle norme che regolano i rapporti tra le funzioni e i poteri democratici nel nostro ordinamento.

Quanto al metodo, va osservato quanto segue.

Anzitutto, la proposta nasce viziata in quanto si basa su di un assunto errato, e cioè che la Procura di Milano, disattendendo la deliberazione con cui la Camera ha negato [ai sensi dell'art. 68, secondo comma, Cost.] l'autorizzazione alla perquisizione domiciliare nei locali in uso al ragioniere Spinelli (asseritamente facenti parte della segreteria politica di Berlusconi), abbia violato le attribuzioni riservate all'organo parlamentare, in materia di reati ministeriali, dall'art. 96 Cost.

Secondo la maggioranza, infatti, avendo in quella sede la Camera statuito la natura ministeriale del reato (di concussione) ascritto al Presidente Berlusconi, la Procura di Milano avrebbe dovuto interrompere ogni ulteriore atto di indagine, spogliandosi del procedimento in favore del Tribunale dei Ministri, il quale a sua volta avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Camera, per sentirsi formalmente negare (è questa la conseguenza inespresa ma coerentemente discendente dalla delibera) la possibilità di esercitare l'azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio.

Ebbene, tale assunto è radicalmente sbagliato, in quanto non considera che, in sede di autorizzazione ex art. 68, comma II, Cost., alla perquisizione domiciliare nei confronti del *deputato* (e non del *Presidente del Consiglio*) Berlusconi, la Camera non avrebbe certo dovuto (né potuto) pronunciarsi sulla diversa questione della natura ministeriale o meno del reato contestato.

La Camera può infatti esercitare tale potere qualificatorio solo su iniziativa del Tribunale dei Ministri, allorquando, cioè, questo particolare giudice sottoponga la questione all'organo parlamentare, il quale non può invece, di propria iniziativa, pronunciarsi in ordine alla natura ministeriale del reato contestato, al fine di impedire la prosecuzione delle indagini.

Se così non fosse, infatti, la Camera disporrebbe del potere di bloccare le indagini e paralizzare così l'esercizio della funzione giudiziaria, ogni volta che un membro del Governo sia coinvolto in un procedimento penale. Si determinerebbe cioè una surrettizia reintroduzione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere in relazione ai procedimenti a carico di ministri o del Presidente del Consiglio.

Dunque, la proposta di maggioranza intende sollevare conflitto nella convinzione dell'avvenuta violazione di una prerogativa che non appartiene affatto alla Camera, ovvero il potere di dichiarare di propria iniziativa – in assenza cioè di richiesta da parte del Tribunale dei Ministri – e senza esserne investita, la ministerialità del reato.

Di più. Con una recente sentenza (la n. 10130 del 3 marzo scorso, relativa al caso dell'allora Ministro Mastella), la VI Sezione penale della Cassazione ha sancito che spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria verificare i presupposti della propria competenza, sulla base del principio di indipendenza e soggezione soltanto alla legge del giudice, segnatamente in relazione alla sua attività interpretativa. È cioè attribuzione esclusiva della magistratura accertare la ministerialità del reato di cui si occupa, non dovendo peraltro informare la Camera di appartenenza della decisione in ordine all'assenza della natura funzionale del reato.

Ne deriva allora che il “coinvolgimento” parlamentare ‘per via istituzionale ed in forma ufficiale’ è ipotizzabile, nello specifico, solo in presenza dell’archiviazione, soprattutto quella c.d. asistemica, disposta dal collegio per i reati ministeriali.

E’ quindi evidente che, in relazione al caso in esame (*e a prescindere dalla dubbia configurabilità degli estremi della ‘ministerialità’ nei reati contestati al Presidente Berlusconi*) l’eventuale conflitto di attribuzione che si dovesse elevare è radicalmente privo del presupposto della ‘*potestas*’, da rivendicare e tutelare a fronte di asserite violazioni da parte di un altro potere. Tali violazioni, infatti, non vi sono state, non avendo la Procura né il Gip di Milano alcun obbligo di informazione verso le Camere in merito al procedimento in questione, e non potendo quindi le Camere lamentare alcuna lesione di proprie attribuzioni (men che meno costituzionali) (cfr. audizione Prof. Pace alla Giunta per le Autorizzazioni).

Nel merito, la proposta di elevare conflitto nei confronti dell’autorità giudiziaria (nella specie la Procura di Milano) dissimula il tentativo di celare, sotto le vesti del conflitto di attribuzione, una mera strategia processuale della difesa del Presidente Berlusconi, che finisce con il trasformare il Parlamento in una sorta di appendice del suo collegio difensivo, con una evidente strumentalizzazione delle istituzioni democratiche a fini meramente privati.

E ciò perché l’argomento sotteso al conflitto di attribuzione – e cioè l’asserita incompetenza della Procura di Milano, che avrebbe dovuto spogliarsi del procedimento in favore del Tribunale dei Ministri – non ha nulla a che vedere con i presupposti del conflitto medesimo (ovvero l’esigenza di tutelare le attribuzioni costituzionali di un potere dello Stato dai pregiudizi suscettibili di derivarne da un altro potere). Esso configura invece un mero conflitto di competenza, come tale tutto interno alla sfera dell’ordine giudiziario e rimesso alla decisione della Cassazione.

Infatti, anche il Tribunale dei Ministri configura una particolare articolazione di quella stessa magistratura ordinaria di cui si censura l’operato; pertanto la regolamentazione dei confini tra la competenza del Tribunale dei Ministri e quella della Procura di Milano, nel caso in esame, spetta esclusivamente alla Cassazione, che dev’essere adita su istanza della difesa in sede processuale e segnatamente con i rimedi previsti allo scopo dall’ordinamento giudiziario.

Pertanto, con la sua proposta di elevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Consulta, la maggioranza finisce con il ridurre il Parlamento a mera appendice del collegio difensivo del Presidente Berlusconi.

Qualora la proposta venisse accolta, dunque, si darebbe corso a un conflitto chiaramente inammissibile, in quanto sollevato in luogo di un mero conflitto di competenza. Rimedio, questo, tipicamente interno alla dinamica processuale, che spetta alla difesa dell’imputato sollevare, non certo all’organo parlamentare, a tutela di ipotetiche attribuzioni che l’ordinamento non gli conferisce.

***On. Mimmo Lucà***